

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente la concessione di una garanzia di Fr. 60.000,—
a favore della Società di navigazione del lago di Lugano

(del 22 febbraio 1955)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Con decreto legislativo 17 dicembre 1940 avete autorizzato questo Consiglio a prestare una garanzia solidale dello Stato per il rimborso del prestito di Fr. 150.000,—, più accessori, che la Cassa di prestiti della Confederazione aveva concesso alla Società di navigazione del lago di Lugano.

La Società di navigazione del lago di Lugano ci comunica che la Cassa di prestiti della Confederazione intende cessare la sua attività e, mentre è disposta per ora a mantenere invariato il contratto stipulato il 23 maggio 1953 concernente il finanziamento della quota della nuova motonave per l'importo di Fr. 700.000,—, non potrà più rinnovare la sua apertura di credito per il mutuo ipotecario stipulato l'11 marzo 1941 per l'importo di Fr. 150.000,— ed ora ridotto a Fr. 60.000,—.

Al momento del risanamento finanziario della Società di navigazione il mutuo ipotecario di Fr. 60.000,— fu equiparato di rango (1.º rango) a quello di Fr. 700.000,— di cui è fatto cenno sopra.

La Società di navigazione ha intavolato trattative con la Banca Unione di Credito e la stessa si è dichiarata disposta di concedere un prestito di franchi 60.000,— con parità di rango con quello di Fr. 700.000,— della Cassa prestiti della Confederazione, con la garanzia dello Stato del Cantone Ticino, da destinare al rimborso di quello concesso dalla Cassa prestiti.

Si tratta quindi unicamente di un'operazione di subingresso della Banca Unione di Credito in Lugano al posto dell'attuale creditrice Cassa di prestiti della Confederazione e di trasferire la garanzia dello Stato a favore della Banca che ha assunto il nuovo prestito, ferme restando tutte le altre condizioni.

Nessun nuovo rischio è assunto dallo Stato, anzi con la rinnovazione della garanzia per il rimborso del prestito l'importo dello stesso passa da Fr. 150.000,— a Fr. 60.000,—.

Data la somma esigua, riteniamo superfluo far partecipare i Comuni alla detta garanzia.

Ciò premesso, vi invitiamo a dare la vostra approvazione all'annesso disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Galli

Il Cons. Segr. di Stato :

Janner

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la concessione di una garanzia per il rimborso
di un prestito di Fr. 60.000,— a favore della Società di navigazione
del lago di Lugano

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 22 febbraio 1955 n. 533 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il Consiglio di Stato è autorizzato a prestare la garanzia solidale dello Stato per il rimborso del prestito di Fr. 60.000,—, più accessori, che la Banca Unione di Credito in Lugano intende concedere alla Società di navigazione del lago di Lugano.

Art. 2. — L'autorizzazione è subordinata alle seguenti condizioni :

- a) che il prestito sia garantito da pegno sulle attività di proprietà della Società di navigazione mediante subingresso nell'ipoteca concessa alla Cassa di prestiti della Confederazione, limitatamente all'importo di Fr. 60.000,— e con rango pari al mutuo ipotecario di Fr. 700.000,—;
- b) i consiglieri di amministrazione della Società di navigazione del lago di Lugano devono portarsi personalmente garanti verso la Banca Unione di Credito in Lugano per il pagamento degli interessi sulla somma mutuata di Fr. 60.000,—.

Art. 3. — Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone.
